Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0093(COD)

8.11.2023

EMENDAMENTI
35 - 161

Progetto di relazione
Assita Kanko
(PE753.778v01-00)

Trasferimento dei procedimenti penali

Proposta di regolamento
(COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))

Emendamento 35
Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. ***Il concetto di "procedimento penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e inizia dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.***	(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale.

Or. en

Emendamento 36
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. ***Il concetto di "procedimento penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei***	(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale.

diritti dell'uomo, e inizia dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Or. en

Emendamento 37
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale.	(16) Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia ***e dell'efficace tutela dei diritti fondamentali degli indagati o degli imputati e delle vittime sanciti dal diritto dell'Unione***, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale.

Or. en

Emendamento 38
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tale giurisdizione dovrebbe essere stabilita nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, ***qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici menzionati nel presente regolamento***. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.	(17) Tale giurisdizione dovrebbe essere stabilita ***sulla base dei motivi specifici menzionati nel presente regolamento. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione*** nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, ***se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta***. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 39
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di raggiungere lo scopo del presente regolamento e di evitare conflitti di giurisdizione, con particolare riguardo agli Stati membri il cui ordinamento giuridico – o perseguimento di determinati reati – si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, lo Stato richiedente, nel richiedere il trasferimento del procedimento penale, dovrebbe rinunciare alla propria giurisdizione a perseguire la persona interessata per il reato per il quale si richiede il trasferimento. Di conseguenza le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero ***poter*** interrompere il procedimento penale avviato dinanzi a loro a favore dello Stato membro ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, anche quando, in conformità del diritto nazionale, avrebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tale rinuncia alla giurisdizione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sugli effetti del trasferimento del procedimento penale nello Stato richiedente stabilite nel presente regolamento.	(18) Al fine di raggiungere lo scopo del presente regolamento e di evitare conflitti di giurisdizione, con particolare riguardo agli Stati membri il cui ordinamento giuridico – o perseguimento di determinati reati – si basa sull'obbligatorietà dell'azione penale, lo Stato richiedente, nel richiedere il trasferimento del procedimento penale, dovrebbe rinunciare alla propria giurisdizione a perseguire la persona interessata per il reato per il quale si richiede il trasferimento. Di conseguenza le autorità competenti dello Stato richiedente dovrebbero interrompere il procedimento penale avviato dinanzi a loro a favore dello Stato membro ritenuto più adatto a esercitare l'azione penale, anche quando, in conformità del diritto nazionale, avrebbero l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tale rinuncia alla giurisdizione dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni sugli effetti del trasferimento del procedimento penale nello Stato richiedente stabilite nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 40
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto delle esigenze delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione (2013/C 378/02) della Commissione[60], per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità.	(21) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nell'applicazione del presente regolamento, sia tenuto conto delle esigenze delle persone vulnerabili. Conformemente alla raccomandazione della Commissione (2013/C 378/02) della Commissione[60], per indagati o imputati vulnerabili si dovrebbero intendere tutti gli indagati o imputati che non sono in grado di capire o partecipare efficacemente al procedimento penale per ragioni di età, condizioni mentali o fisiche o eventuali disabilità. ***Nella valutazione della vulnerabilità degli indagati o degli imputati si dovrebbe tenere conto del loro status di immigrazione o di soggiorno e della loro capacità di comprendere o meno la lingua del procedimento nello Stato membro richiedente o richiesto.***
[60] Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02) (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8).	[60] Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02) (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 8).

Or. en

Emendamento 41
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento non ***dovrebbe imporre*** alcun obbligo di richiedere il trasferimento di un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente ***dovrebbe esaminare***	(23) Il presente regolamento non ***impone*** alcun obbligo di richiedere il trasferimento di un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente ***esamina*** se il trasferimento sia necessario e

se il trasferimento sia necessario e opportuno. La valutazione ***dovrebbe essere*** effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.	opportuno. La valutazione ***è*** effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.

Or. en

Emendamento 42
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono in gran parte cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. ***Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.***	(25) Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono in gran parte cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento.

Or. en

Emendamento 43
Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono ***in gran parte*** cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.	(25) Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se ***la vittima o*** le vittime sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

Or. en

Emendamento 44
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato anche quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi o altri fatti contro l'indagato o l'imputato, o quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi fatti o fatti connessi contro altre persone, ad	(27) Il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato anche quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi o altri fatti contro l'indagato o l'imputato, o quando nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per gli stessi fatti o fatti connessi contro altre persone, ad

esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi Stati membri. Inoltre se l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena detentiva nello Stato richiesto per un altro reato, il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato per garantire il diritto della persona condannata di presenziare al processo per il quale si chiede il trasferimento del procedimento penale mentre sconta la pena nello Stato richiesto. Inoltre le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa rafforzare l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata nel caso in cui la pena debba essere eseguita nello Stato richiesto: a tal fine è opportuno prendere in considerazione l'attaccamento della persona allo Stato richiesto, sia esso considerato come il luogo di legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici o di qualsiasi altro legame con il medesimo.

esempio nei casi di perseguimento di organizzazioni criminali transfrontaliere, dove diversi coimputati potrebbero essere perseguiti in diversi Stati membri. Inoltre se l'indagato o l'imputato sta scontando o deve scontare una pena detentiva nello Stato richiesto per un altro reato, il trasferimento del procedimento penale può essere giustificato per garantire il diritto della persona condannata di presenziare al processo per il quale si chiede il trasferimento del procedimento penale mentre sconta la pena nello Stato richiesto. Inoltre le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa rafforzare l'obiettivo del reinserimento sociale della persona interessata nel caso in cui la pena debba essere eseguita nello Stato richiesto: a tal fine è opportuno prendere in considerazione l'attaccamento della persona allo Stato richiesto, sia esso considerato come il luogo di legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici o di qualsiasi altro legame con il medesimo. ***Inoltre le autorità richiedenti dovrebbero considerare debitamente se il trasferimento del procedimento penale possa agevolare il conseguimento di obiettivi di giustizia riparativa.***

Or. en

Emendamento 45
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere ***la possibilità*** di richiedere il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali richieste non dovrebbero ***tuttavia*** imporre all'autorità	(29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere ***il diritto*** di richiedere il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali richieste non dovrebbero imporre all'autorità richiedente

richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una richiesta di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.	o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. ***Tali richieste dovrebbero tuttavia essere debitamente valutate dalle autorità competenti, che emettono una decisione motivata e ne informano i richiedenti e le eventuali altre parti interessate.*** Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una richiesta di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.
	Or. en

Emendamento 46
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di ***richiedere*** il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali ***richieste*** non ***dovrebbero*** tuttavia ***imporre*** all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una ***richiesta*** di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.	(29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di ***proporre*** il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali ***proposte*** non ***impongono*** tuttavia all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una ***proposta*** di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.
	Or. en

Emendamento 47
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente ***dovrebbe tenere conto della necessità di*** garantire la riservatezza di un'indagine ***e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona***, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.	(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto ***prima del trasferimento previsto***, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. ***Gli Stati membri dovrebbero prevedere che il diritto all'informazione dell'indagato o dell'imputato comprenda il diritto di accesso al fascicolo nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possa esercitare efficacemente il suo diritto di essere ascoltato.*** Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente ***può decidere di rimandare in via eccezionale e temporanea l'applicazione del suo diritto di essere informato del trasferimento richiesto, ove ciò sia necessario per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona o per*** garantire la riservatezza di un'indagine, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le

circostanze cambiano.

Or. en

Emendamento 48
Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.	(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. ***Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per lo svolgimento di tale compito.*** Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le

circostanze cambiano.

Or. en

Emendamento 49
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di ***tenere conto dei*** suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato ***nonostante i ragionevoli sforzi profusi***, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.	(30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di ***registrare i*** suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.

Or. en

Emendamento 50
Evin Incir

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[63]. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.	(31) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[63]. ***In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, laddove sia difficile informare e consultare determinate vittime in merito all'intenzione di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo, come previsto dalla direttiva 2012/29/UE.*** Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.
[63] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).	[63] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Or. en

Emendamento 51
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Lo Stato richiesto dovrebbe garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, in linea con l'articolo 47 della Carta e con le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento.	(34) Lo Stato richiesto dovrebbe garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, in linea con l'articolo 47 della Carta e con le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento. ***I motivi di rifiuto di cui all'articolo 13 possono costituire una base di valutazione supplementare per stabilire se debba essere esperito un mezzo di ricorso. Qualora sia concessa discrezionalità a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente dello Stato richiesto dovrebbe avere il potere di verificare se l'autorità dello Stato richiesto abbia commesso errori manifesti nell'esercizio di tale discrezionalità.***

Or. en

Emendamento 52
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Lo Stato richiesto ***dovrebbe*** garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di ***accettazione del*** trasferimento del procedimento penale, in linea con l'articolo 47 della Carta e con le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento.	(34) ***Lo Stato richiedente e*** lo Stato richiesto ***dovrebbero*** garantire l'accesso a mezzi di ricorso efficaci per gli indagati e gli imputati, nonché per le vittime, contro la decisione di ***richiedere, accettare o rifiutare il*** trasferimento del procedimento penale, in linea con l'articolo 47 della Carta e con le procedure applicabili ai sensi del diritto nazionale, ogniqualvolta i diritti di tali persone siano pregiudicati dall'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 53
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Gli Stati membri garantiscono agli indagati, agli imputati e alle vittime il diritto di accedere al fascicolo, nonché tutti gli altri diritti procedurali che sono necessari per esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. L'accesso al fascicolo è limitato ai documenti relativi al trasferimento del procedimento penale e che sono necessari all'esercizio del diritto a un ricorso effettivo.

Or. en

Emendamento 54
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe consultare l'autorità richiesta qualora ciò sia necessario, in particolare, per determinare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, nonché se l'autorità richiesta possa far valere uno dei motivi di rifiuto ai sensi del presente regolamento.	(36) Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente dovrebbe consultare l'autorità richiesta qualora ciò sia necessario, in particolare, per determinare se il trasferimento del procedimento penale sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia ***e non comprometta indebitamente l'efficace tutela dei diritti fondamentali degli indagati, degli imputati o delle vittime***, nonché se l'autorità richiesta possa far valere uno dei motivi di rifiuto ai sensi del

presente regolamento.

Or. en

Emendamento 55
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato.	(38) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato. ***La decisione di ritirare la richiesta dovrebbe essere motivata per iscritto e la motivazione dovrebbe essere condivisa con gli indagati o gli imputati e con le vittime.***

Or. en

Emendamento 56
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) L'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente della propria decisione motivata di accettare o meno il trasferimento del procedimento penale senza ritardo e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In casi specifici, quando non è possibile per l'autorità richiesta rispettare questo termine, ad esempio se essa ritiene che siano necessarie informazioni	(39) L'autorità richiesta dovrebbe informare l'autorità richiedente della propria decisione motivata di accettare o meno il trasferimento del procedimento penale senza ritardo e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. In casi specifici, quando non è possibile per l'autorità richiesta rispettare questo termine, ad esempio se essa ritiene che siano necessarie informazioni

supplementari, il termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, per evitare ritardi eccessivi.	supplementari, il termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, per evitare ritardi eccessivi. ***In alcuni casi l'autorità richiesta potrebbe non essere nota all'autorità richiedente o potrebbe non essere competente a prendere una decisione a norma dell'articolo 12. In conclusione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto rilascia una conferma di ricevimento della richiesta.***
	Or. en

Emendamento 57
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. Inoltre il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere accettato in caso di altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta ***dovrebbe poter*** rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di un'immunità o di un privilegio in conformità del diritto dello Stato richiesto,	(40) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. Inoltre il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere accettato in caso di altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta ***può*** rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di un'immunità o di un privilegio in conformità del diritto dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a

ad esempio in relazione a determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il certificato per la richiesta di trasferimento è incompleto o non è stato compilato correttamente dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento.	determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il certificato per la richiesta di trasferimento è incompleto o non è stato compilato correttamente dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento.

Or. en

Emendamento 58
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare le indagini o altre misure procedurali che potrebbero essere necessarie per eseguire le decisioni basate sugli strumenti di reciproco riconoscimento o per soddisfare le richieste di assistenza giudiziaria legate ai procedimenti oggetto del trasferimento. Il concetto di "misure investigative o altre misure procedurali" dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla***	(43) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. ***Lo*** Stato richiedente ***non dovrebbe più perseguire l'indagato per il reato in relazione al quale è stato accettato il trasferimento del procedimento, né dare esecuzione a un'eventuale sentenza precedentemente pronunciata in tale*** Stato ***nei confronti dell'indagato o dell'imputato per il reato in questione***.

raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per evitare l'uso abusivo dell'impugnazione e garantire che il procedimento penale non venga sospeso a lungo, se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso né interrotto nello Stato richiedente ***fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello*** Stato ***richiesto***.

Or. en

Emendamento 59
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Una volta concesso il trasferimento del procedimento, per favorire un trasferimento efficiente l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre, ove necessario. Tuttavia la decisione di inviare solo parti dei documenti dovrebbe essere equilibrata e basata su un'attenta valutazione dei documenti in questione, in modo da non pregiudicare l'equità del procedimento.

Or. en

Emendamento 60
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Se l'autorità richiesta decide di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale, purché ciò non comporti una violazione del principio del ne bis in idem, ossia purché tale decisione non precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto dello Stato richiesto e non impedisca pertanto un nuovo procedimento penale per gli stessi fatti in tale Stato. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di avviare il procedimento penale o chiederne la riapertura nello Stato richiedente, in conformità del diritto nazionale di tale Stato, purché non ciò violi il principio del ne bis in idem.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 61
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) L'utilizzo di un certificato standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ***faciliterebbe*** la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre riduce i costi di traduzione e contribuisce a una maggiore qualità delle richieste.	(50) L'utilizzo di un certificato standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione ***facilita*** la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre riduce i costi di traduzione e contribuisce a una maggiore qualità delle richieste.

Or. en

Emendamento 62
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti ***dai regolamenti*** (UE) 2018/1725[69] ***e (UE) 2016/679***[70] del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[71], in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cibersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.	(55) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti ***dal regolamento*** (UE) 2018/1725[69] del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio[71], in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cibersicurezza. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.
[69] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la	[69] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la

decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

*[70] **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

[71] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

[71] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Or. en

Emendamento 63
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Il presente regolamento dovrebbe creare la base giuridica per lo scambio dei dati personali tra gli Stati membri ai fini del trasferimento dei procedimenti penali, in linea con l'articolo 8 e l'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto, come il periodo di conservazione dei dati personali ***ricevuti*** dall'autorità richiedente, il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta	(58) Il presente regolamento dovrebbe creare la base giuridica per lo scambio dei dati personali tra gli Stati membri ai fini del trasferimento dei procedimenti penali, in linea con l'articolo 8 e l'articolo 10, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680. Tuttavia, per quanto riguarda qualsiasi altro aspetto, come il periodo di conservazione dei dati personali ***trasmessi*** dall'autorità richiedente ***e dall'autorità richiesta a norma del presente regolamento***, il trattamento dei dati

dovrebbe essere soggetto alla legislazione nazionale degli Stati membri adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/680. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente a detta direttiva. Le autorità centrali forniscono assistenza amministrativa all'autorità richiedente e all'autorità richiesta e, nella misura in cui trattano dati personali ***per conto di tali titolari del trattamento***, dovrebbero essere considerate ***responsabili del trattamento del rispettivo titolare*** del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe applicarsi nel contesto del presente regolamento, senza pregiudicare le norme specifiche sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[73].

[73] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, PE/37/2018/REV/1 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

personali da parte dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta***, nonché delle rispettive autorità centrali, se coinvolte,*** dovrebbe essere soggetto alla legislazione nazionale degli Stati membri adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/680. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero essere considerate titolari del trattamento dei dati personali conformemente a detta direttiva. Le autorità centrali forniscono assistenza amministrativa all'autorità richiedente e all'autorità richiesta e, nella misura in cui ***sono autorità competenti che*** trattano dati personali ***a norma del presente regolamento***, dovrebbero essere considerate ***titolari*** del trattamento. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust, il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe applicarsi nel contesto del presente regolamento, senza pregiudicare le norme specifiche sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio[73].

[73] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, PE/37/2018/REV/1 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Or. en

Emendamento 64
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'Unione dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato.	2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale nell'Unione ***al più tardi*** dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato.

Or. en

Emendamento 65
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale ***nell'***Unione ***dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato***.	2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale ***condotto in uno Stato membro dell'***Unione.

Or. en

Emendamento 66
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o	a) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, ***un indagato, un imputato o il consulente legale di un indagato o di un imputato*** o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o

Or. en

Motivazione

La definizione di "autorità richiedente" dovrebbe essere ampliata in modo da includervi un riferimento agli indagati e agli imputati o ai loro legali, conformemente ai diritti sanciti dall'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 67
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE.	6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE ***o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 68
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE.	6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE ***o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 69
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) rifiuta di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato e se constata che, in situazioni eccezionali, sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che la consegna comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 70
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato per altri fatti e l'indagato o l'imputato è cittadino o residente di tale Stato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 71
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale nei confronti di altre persone per gli stessi, o parzialmente gli stessi, fatti e l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire è cittadino o residente di tale Stato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 72
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4 ***Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale*** ***Qualsiasi Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato può, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rinunciare all'avvio del procedimento penale nei confronti di un indagato o un imputato, sospenderlo o interromperlo al fine di consentire il trasferimento del procedimento penale per tale reato allo Stato richiesto.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 73
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In caso di riapertura di un procedimento sospeso, il procedimento deve essere sottoposto a controllo giurisdizionale per garantire una valutazione indipendente della sussistenza o meno di una violazione del principio ne bis in idem.

Or. en

Motivazione

L'articolo deve garantire che il principio ne bis in idem non sia violato.

Emendamento 74
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia ***possa essere conseguito*** meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.	1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia ***e la tutela dei diritti fondamentali degli indagati o degli imputati e delle vittime sanciti dal diritto dell'Unione e nazionale possano essere conseguiti*** meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 75
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'indagato o l'imputato si trova nello	c) l'indagato o l'imputato si trova nello

Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo allo Stato richiedente sulla base dell'articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o dell'articolo 4, punto 3, della medesima se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali, o sulla base dell'articolo 4, punto 7, della medesima decisione quadro;	Stato richiesto e quest'ultimo rifiuta di consegnarlo allo Stato richiedente sulla base dell'articolo 4, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, o dell'articolo 4, punto 3, della medesima se il rifiuto non si basa sul fatto che tale persona ha formato oggetto di una sentenza definitiva per lo stesso reato che osta all'esercizio di ulteriori azioni penali, o sulla base dell'articolo 4, punto 7, ***lettera a),*** della medesima decisione quadro;

Or. en

Emendamento 76
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) la maggior parte delle vittime ha la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiede.	j) ***la vittima o*** la maggior parte delle vittime ha la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiede.

Or. en

Emendamento 78
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) le consultazioni delle autorità competenti degli Stati membri a norma della decisione quadro 2009/958/GAI sulla prevenzione dei conflitti di giurisdizione hanno portato a un accordo sulla concentrazione dei procedimenti paralleli in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 79
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) se il trasferimento del procedimento contribuirebbe al conseguimento di obiettivi di giustizia riparativa.

Or. en

Emendamento 80
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'indagato o l'imputato, o la maggior parte delle vittime, o un difensore a loro nome, può chiedere alle autorità	***soppresso***

competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 81
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'indagato o l'imputato, o la maggior parte delle vittime, o un difensore a loro nome, ***può*** chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.	3. L'indagato o l'imputato, ***la vittima*** o la maggior parte delle vittime, o un difensore a loro nome, ***ha il diritto di*** chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 82
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'indagato o l'imputato, o ***la maggior parte delle*** vittime, o un difensore	3. L'indagato o l'imputato, o ***una o più*** vittime, o un difensore a loro nome, può

a loro nome, può chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.	chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto di avviare una procedura di trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 83
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'autorità che richiede un trasferimento a norma del paragrafo 1 o che tratta la richiesta di cui al paragrafo 3 emette una decisione motivata e ne informa i richiedenti e le eventuali altre parti interessate.

Or. en

Emendamento 84
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato ***e garantisce il rispetto dei suoi diritti procedurali ai sensi***	1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi dell'indagato o dell'imputato.

del diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 85
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato ***è*** informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e ***gli è*** offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata ***nonostante i ragionevoli sforzi profusi*** dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione ***è*** offerta al rappresentante legale della persona in questione. ***Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.***	2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o che l'indagine non venga altrimenti pregiudicata***, l'indagato o l'imputato ***cui sia già stata notificata l'imputazione può essere*** informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e ***può essergli*** offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione ***può essere*** offerta al rappresentante legale della persona in questione.

Or. en

Emendamento 86
Evin Incir

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.	2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato è informato, ***se del caso,*** conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.

Or. en

Emendamento 87
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine,*** l'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è	2. L'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto ***prima del trasferimento***

offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.	***previsto***, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione ***prima del trasferimento previsto***. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.

Or. en

Emendamento 88
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente ***tiene conto dell'***opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2.	3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente ***registra l'***opinione dell'indagato o dell'imputato di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 89
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata ***nonostante i ragionevoli sforzi profusi*** dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.	4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o che l'indagine non venga altrimenti pregiudicata***, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo. ***Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per lo svolgimento di tale compito.***

Or. en

Emendamento 90
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente***, *a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine,*** informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale	4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi

persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.	dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.

Or. en

Emendamento 91
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri prevedono che il diritto all'informazione di cui ai paragrafi 2 e 4 comprenda il diritto degli indagati e degli imputati di accedere al fascicolo nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 92
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Durante la fase di indagine, se giustificato alla luce delle particolari circostanze del caso, gli Stati membri possono rimandare in via eccezionale e temporanea la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, ove

	ciò sia necessario per:
	a) evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
	b) prevenire una situazione in cui la riservatezza di un'indagine sarebbe compromessa.
	Non appena venga meno la necessità di rimandare la comunicazione delle informazioni al fine di salvaguardare le indagini in corso, all'indagato o all'imputato sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 93
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima ***e garantisce il rispetto dei suoi diritti ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale***.	1. Prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente, conformemente al diritto nazionale applicabile, prende in debita considerazione i legittimi interessi della vittima.

Or. en

Emendamento 94
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***A condizione che non venga***	2. ***Ove*** la vittima risieda nello Stato

compromessa la riservatezza di un'indagine e che la vittima risieda nello Stato richiedente, la vittima è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

richiedente, la vittima è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto***, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Gli Stati membri prevedono che il diritto all'informazione delle vittime comprenda il diritto di accesso al fascicolo nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto di essere ascoltate***. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

Or. en

Emendamento 95
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***e che la vittima risieda*** nello Stato richiedente***, la vittima è informata***, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a ***lei*** comprensibile, e ***le è*** offerta la possibilità di esprimere la ***sua*** opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità ***è*** offerta al rappresentante legale della	2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o che l'indagine non venga altrimenti pregiudicata, le vittime che risiedono*** nello Stato richiedente ***e che hanno richiesto di ricevere informazioni in conformità della direttiva 2012/29/UE possono essere informate***, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a ***loro*** comprensibile, e ***può essere*** offerta ***loro*** la possibilità di esprimere la ***loro*** opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età

persona in questione.	della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità ***può essere*** offerta al rappresentante legale della persona in questione.

Or. en

Emendamento 96
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine e che la vittima risieda nello Stato richiedente, la vittima è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.	2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine e che la vittima risieda nello Stato richiedente, la vittima è informata, ***se del caso,*** conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

Or. en

Emendamento 97
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente ***tiene conto dell'***opinione della vittima di cui al	3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente ***registra l'***opinione della vittima di cui al paragrafo 2.

paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 98
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, informa immediatamente la vittima ***residente*** nello Stato richiedente, in una lingua a ***lei*** comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.	4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine ***o che l'indagine non venga altrimenti pregiudicata***, informa immediatamente la vittima ***o le vittime residenti*** nello Stato richiedente ***che hanno richiesto di ricevere informazioni in conformità della direttiva 2012/29/UE***, in una lingua a ***loro*** comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo. ***Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per lo svolgimento di tale compito.***

Or. en

Emendamento 99
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente***, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine,*** informa immediatamente la vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.	4. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiedente informa immediatamente la vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta***, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Gli Stati membri prevedono che il diritto all'informazione delle vittime comprenda il diritto di accesso al fascicolo nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto di essere ascoltate***. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.

Or. en

Emendamento 100
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Durante la fase di indagine, se giustificato alla luce delle particolari circostanze del caso, gli Stati membri possono rimandare in via eccezionale e temporanea la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, ove ciò sia necessario per:
	a) evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una

persona;

b) prevenire una situazione in cui la riservatezza di un'indagine sarebbe compromessa.

Non appena venga meno la necessità di rimandare la comunicazione delle informazioni al fine di salvaguardare le indagini in corso, alla vittima sono fornite le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 101
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

Or. en

Emendamento 102
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto contro la decisione di ***accettazione del*** trasferimento del procedimento penale.	1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi ***nello Stato richiedente e*** nello Stato richiesto contro la decisione di ***richiedere, accettare o rifiutare il***

trasferimento del procedimento penale.

Or. en

Emendamento 103
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato.	2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato. ***L'organo giurisdizionale esamina la legittimità della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale alla luce dei pertinenti articoli del presente regolamento e, ove possibile, adotta una decisione sul ricorso entro 60 giorni.***

Or. en

Emendamento 104
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato.	2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato ***e può anche essere esercitato dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale a norma

dell'articolo 267 TFUE e dunque non solo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

Emendamento 105
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto ***di tale Stato***.	2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale ***competente dello Stato richiedente o*** dello Stato richiesto in conformità del diritto ***nazionale applicabile***.

Or. en

Emendamento 106
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a ***20*** giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla ***decisione*** di cui all'articolo 12, paragrafo 1.	3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a ***30*** giorni ***lavorativi*** dalla data di ricevimento delle informazioni sulla ***richiesta emessa a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e sulle decisioni*** di cui ***all'articolo 5, paragrafo 3 bis, e*** all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 107
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a ***20*** giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.	3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a ***14*** giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 108
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 109
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato,*** la proposizione di un ricorso contro la decisione di ***accettazione del*** trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.	4. La proposizione di un ricorso contro la decisione di ***richiedere o accettare il*** trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.

Or. en

Emendamento 110
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei ricorsi proposti a norma del presente articolo.	5. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei ricorsi proposti a norma del presente articolo ***e del loro esito finale senza indebito ritardo***.

Or. en

Emendamento 111
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta si informano opportunamente a vicenda in merito ai ricorsi giurisdizionali proposti a norma del presente articolo e all'esito finale degli stessi entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione su detti ricorsi.

Or. en

Emendamento 112
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'autorità richiesta conferma quanto prima il ricevimento della

richiesta.

Or. en

Emendamento 113
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'autorità competente dello Stato membro richiesto rilascia una conferma di ricevimento della richiesta.

Or. en

Emendamento 114
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'indagato o l'imputato e i suoi legali sono tenuti al corrente degli sviluppi relativi a qualsiasi richiesta, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine.

Or. en

Motivazione

L'indagato o l'imputato dovrebbe avere il diritto di essere informato, qualora ciò non pregiudichi la riservatezza di un'indagine.

Emendamento 115
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12.	L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12. ***L'autorità richiedente motiva per iscritto la decisione di ritirare la richiesta e fornisce una breve spiegazione all'indagato o all'imputato e alla vittima.***

Or. en

Emendamento 116
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La decisione dell'autorità richiedente di ritirare la richiesta dovrebbe poter essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

Tale decisione potrebbe avere conseguenze negative sui diritti dell'indagato e di conseguenza dovrebbe poter essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Emendamento 117
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità richiesta adotta una	1. L'autorità richiesta adotta una

decisione motivata quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, quali misure prendere al riguardo.	decisione motivata quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, quali misure prendere al riguardo. ***L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione motivata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14.***

Or. en

Emendamento 118
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, ***o parti di esso,*** corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). ***Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.***	5. Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 119
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora l'autorità richiesta abbia	5. Qualora l'autorità richiesta abbia

accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.	accettato il trasferimento del procedimento penale, ***e solo in seguito all'adozione della decisione sul ricorso giurisdizionale,*** l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.

Or. en

Emendamento 120
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se il diritto dello Stato richiesto prevede un'immunità o un privilegio che rende impossibile l'azione;

Or. en

Emendamento 121
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato. ***La giurisdizione potrebbe derivare anche dall'articolo 3.***	f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato.

Or. en

Emendamento 122
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il diritto dello Stato richiesto prevede un'immunità o un privilegio che rende impossibile l'azione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 123
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia;	b) l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento del procedimento penale non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia ***e della tutela dei diritti fondamentali degli indagati o degli imputati e delle vittime sanciti dal diritto dell'Unione e nazionale***;

Or. en

Emendamento 124
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'azione alla base del procedimento non costituisce un reato punibile nel luogo in cui è stata compiuta e pertanto non vi è giurisdizione a norma del diritto

dello Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 125
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. il presunto reato non costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso e lo Stato richiesto non ha giurisdizione, a norma del proprio diritto nazionale, per perseguire il reato.

Or. en

Emendamento 126
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta consulta l'autorità richiedente e, se necessario, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria.	3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, prima di decidere di rifiutare, in tutto o in parte, il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiesta consulta l'autorità richiedente e, se necessario, chiede a quest'ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. ***Inoltre l'indagato o l'imputato e i suoi legali sono tenuti al corrente degli sviluppi relativi a qualsiasi richiesta, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine.***

Or. en

Motivazione

L'indagato o l'imputato dovrebbe avere il diritto di essere informato, qualora ciò non pregiudichi la riservatezza di un'indagine.

Emendamento 127
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La decisione di rifiutare un trasferimento può essere sottoposta a controllo giurisdizionale sia dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali sia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Tale decisione potrebbe avere conseguenze negative sui diritti dell'indagato e di conseguenza dovrebbe poter essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Emendamento 128
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale senza ritardo e in ogni caso entro ***60*** giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.	1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale senza ritardo e in ogni caso entro ***30*** giorni***, e nei casi urgenti entro 7 giorni,*** dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.

Or. en

Emendamento 129
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale senza ritardo e in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.	1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale senza ritardo e in ogni caso entro 60 giorni ***lavorativi*** dal ricevimento della richiesta di trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiesta competente.

Or. en

Emendamento 130
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Quando gli indagati, gli imputati e le vittime esercitano il loro diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiedente e nello Stato richiesto contro la decisione di richiedere, accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, le autorità richiedenti o le autorità richieste decidono entro 60 giorni lavorativi se richiedere, accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale senza ritardo e notificano tale decisione all'indagato o all'imputato e alla vittima.

Or. en

Emendamento 131

Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni.	2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di 30 giorni ***lavorativi***.

Or. en

Emendamento 132
Evin Incir

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di ***30*** giorni.	2. Qualora, in un caso specifico, non possa rispettare il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta ne informa immediatamente l'autorità richiedente, indicando i motivi del ritardo. In tal caso il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato per un massimo di ***15*** giorni.

Or. en

Emendamento 133
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le consultazioni ***possono*** altresì	2. Le consultazioni ***hanno*** altresì

aver luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta ***può consultare*** l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.	luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta ***consulta*** l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Or. en

Emendamento 134
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza ritardo.	4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza ***indebito*** ritardo.

Or. en

Emendamento 135
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'indagato o l'imputato e i suoi legali sono tenuti informati delle consultazioni relative a qualsiasi richiesta, a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine.

Or. en

Motivazione

L'indagato o l'imputato dovrebbe avere il diritto di essere informato, qualora ciò non pregiudichi la riservatezza di un'indagine.

Emendamento 136
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare le consultazioni di cui all'articolo 12, ***paragrafo*** 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15 ***e*** all'articolo 17, paragrafo 2.	L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare le consultazioni di cui ***all'articolo 9, paragrafo 7,*** all'articolo 12, ***paragrafi*** 2 ***e 5***, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15***,*** all'articolo 17, paragrafo 2***, e all'articolo 19***.

Or. en

Emendamento 137
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento.	1. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi di trasferimento del procedimento penale derivanti dall'applicazione del presente regolamento***, compreso tra l'altro il costo del patrocinio a spese dello Stato cui l'indagato o l'imputato ha diritto in ciascuno Stato membro***.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che i costi derivanti dal diritto al patrocinio a spese dello Stato in ciascuno Stato membro sono a carico dei rispettivi Stati membri.

Emendamento 138
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi al ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità richiesta del trasferimento del procedimento penale, quest'ultimo è ***sospeso o*** interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, a meno che sia stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 8 con effetto sospensivo e fino a quando sia stata adottata la decisione definitiva sul ricorso.	1. Al più tardi al ricevimento della notifica dell'accettazione da parte dell'autorità richiesta del trasferimento del procedimento penale, quest'ultimo è interrotto nello Stato richiedente conformemente al diritto nazionale, a meno che sia stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 8 con effetto sospensivo e fino a quando sia stata adottata la decisione definitiva sul ricorso.

Or. en

Emendamento 139
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria.	b) mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria. ***Tali misure possono essere mantenute anche se la richiesta di riconoscimento reciproco non è ancora***

stata emessa, purché sia probabile che tale richiesta venga emessa senza indebito ritardo a seguito dell'accettazione della richiesta di trasferimento.

Or. en

Emendamento 140
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) coordinarsi quanto prima con l'autorità richiesta e con il coinvolgimento di Eurojust riguardo al mantenimento delle misure provvisorie già adottate nello Stato membro richiedente.

Or. en

Emendamento 141
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando è stata emessa una decisione definitiva sulla richiesta e sull'accettazione del trasferimento, lo Stato richiedente non può più perseguire l'indagato per il reato in relazione al quale è stato richiesto il trasferimento del procedimento, né dare esecuzione a un'eventuale sentenza precedentemente pronunciata in tale Stato nei confronti dell'indagato o dell'imputato per il reato in questione.

Or. en

Emendamento 142
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 143
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e ***impedisca*** pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.	3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e ***sia stata resa a seguito di una decisione nel merito del caso, impedendo*** pertanto ulteriori procedimenti

	penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

Or. en

Emendamento 144
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'autorità richiedente può ***proseguire o*** riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.	3. L'autorità richiedente può riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

Or. en

Motivazione

Se il procedimento è stato sospeso o interrotto nello Stato richiedente a norma del paragrafo 1, la parola "proseguire" dovrebbe essere omessa dal paragrafo in questione.

Emendamento 145
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La decisione di riaprire un procedimento può essere sottoposta a controllo giurisdizionale sia dinanzi agli

	organi giurisdizionali nazionali sia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Tale decisione potrebbe avere conseguenze negative sui diritti dell'indagato e di conseguenza dovrebbe poter essere sottoposta a controllo giurisdizionale. Inoltre il controllo giurisdizionale contribuirebbe a salvaguardare il principio giuridico ne bis in idem.

Emendamento 146
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il paragrafo 3 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 147
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il paragrafo 3 non pregiudica il	4. Il paragrafo 3 non pregiudica il

diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e ***impedisca*** pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato.	diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e ***sia stata resa a seguito di una decisione nel merito del caso, impedendo*** pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato.

Or. en

Emendamento 148
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente o qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione ha la stessa validità nello Stato richiesto ***come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità di tale Stato***.	2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente o qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione ha la stessa validità nello Stato richiesto ***solo se si qualifica come atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione a norma del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 149
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.	3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte ***e ammissibili*** nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. ***Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di mezzi di ricorso effettivi per valutare l'ammissibilità delle prove. Lo Stato richiesto tiene conto dell'esito positivo del ricorso per quanto riguarda la raccolta, l'ammissibilità o la trasmissione delle prove nello Stato in cui le prove sono state raccolte.***

Or. en

Emendamento 150
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.	3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente ***in base alla lex loci*** possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. ***Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di mezzi di ricorso effettivi per valutare l'ammissibilità delle prove. Lo Stato richiesto tiene conto dell'esito positivo del ricorso contro la produzione o***

la trasmissione delle prove nello Stato in cui le prove sono state raccolte.

Or. en

Motivazione

Lo Stato richiedente è stato aggiunto per far fronte al rischio di scelta opportunistica del foro.

Emendamento 151
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. ***Le*** prove ***raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto***.	3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. ***La libera valutazione giudiziaria delle*** prove ***dovrebbe essere mantenuta***.

Or. en

Emendamento 152
Saskia Bricmont

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente,	4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente,

disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.

disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente. ***Allo stesso modo, se la persona è sottoposta a custodia in attesa di processo nello Stato richiesto, tutti i periodi di custodia subita nello Stato richiedente dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione dei termini massimi applicabili a tale custodia cautelare e ai fini della valutazione della proporzionalità di tale misura nello Stato richiedente.***

Or. en

Emendamento 153
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.	4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente. ***L'autorità competente dello Stato***

	richiesto può tuttavia decidere di non tenere conto del credito nella sua totalità o di parte di esso, se ciò non è giustificato alla luce del comportamento della persona condannata a seguito del reato.

Or. en

Emendamento 154
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Al reato si applica la pena comminata dal diritto dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente. ***Qualora il reato sia stato commesso nel territorio dello Stato richiedente, l'autorità richiesta può prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale applicabile, la pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente. Qualora la giurisdizione sia fondata esclusivamente sull'articolo 3, la pena irrogata nello Stato richiesto non è più severa della pena massima comminata dal diritto dello Stato richiedente.***	6. Al reato si applica la pena comminata dal diritto dello Stato richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente.

Or. en

Emendamento 155
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi	L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente ***e l'indagato o l'imputato e i suoi legali*** dell'interruzione del

decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.	procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente ***e all'indagato o all'imputato e ai suoi legali*** copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.

Or. en

Motivazione

L'indagato o l'imputato dovrebbe avere il diritto di essere informato.

Emendamento 156
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'autorità ***richiesta*** informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.	L'autorità ***competente dello Stato membro richiesto*** informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.

Or. en

Emendamento 157
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri raccolgono periodicamente*** dati statistici ***esaurienti*** ai fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento da parte della Commissione. ***Le autorità conservano*** tali dati ***e li inviano ogni anno alla Commissione***. ***Esse possono*** trattare i dati personali necessari per la produzione dei dati statistici. Tali dati statistici ***includono***:	1. ***A intervalli regolari sono raccolti*** dati statistici ai fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento da parte della Commissione. Tali dati ***dovrebbero essere raccolti attraverso il sistema informatico decentrato previsto dal regolamento e solo se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato***. ***È possibile*** trattare i dati personali necessari per la produzione dei dati statistici. Tali dati statistici ***sono***:

Or. en

Emendamento 158
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero di indagini e azioni penali che non sono state portate avanti a seguito dell'accettazione del trasferimento del procedimento penale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 159
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di ricorsi proposti contro le decisioni di accettazione del trasferimento di un procedimento penale, specificando se sono stati proposti da un indagato, un imputato o una vittima, e il numero di decisioni impugnate con successo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 160
Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) a partire da quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i costi sostenuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 161
Morten Petersen

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, su un apposito sito web o ***sul*** sito web della Rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio[76].	2. La Commissione rende pubbliche ***e aggiorna*** le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, su un apposito sito web o ***nella sezione liberamente accessibile del*** sito web della Rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio[76].

[76] Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).	[76] Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Or. en

Motivazione

Le informazioni da raccogliere sono potenzialmente significative per gli indagati e i loro legali. Per garantire la parità delle posizioni, il testo dovrebbe essere pertanto modificato per garantire che le informazioni siano messe a loro disposizione e siano mantenute aggiornate.